CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. Molise ED AGLI ALTRI ORGANI DI GARANZIA

numero 22
PROT. 2037/2001/15

Campobasso, 29/7/15

OGGETTO: Archiviazione procedimento 66/2015 promosso da Sistema A... contro B.T. Italia s.p.a.. per inammissibilità dell'istanza.

l'istruttore

il Dirigente

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale*" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, cosi come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

PREMESSO che in data 05.06.2015 l'utente Sistema A ... 2 onlus ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1524/15 di pari data contro la compagnia telefonica B.T. Italia s.p.a.

RILEVATO che l'istanza è pervenuta via mail all'indirizzo corecommolise@.virgilio.it, con solo il frontespizio del modello GU14, pertanto in modo difforme rispetto a quanto dettato dall'art. 7 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS,

PRESO ATTO che il reclamo così come formulato è difforme da quanto dettato dal sopraccitato art. 7, e pertanto lo stesso va dichiarato improcedibile ;

VISTO il comma 2 dell'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "Il Direwttore dispone, altres', l'archiviazione del procedimento nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al

Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*";

RITENUTO di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dell'utente *Sis[illegible]*, per incompleta presentazione del modello GU14 ed in forza delle disposizioni dettate dal 2° comma, dell'art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di dichiarare inammissibile l'istanza prodotta dall'utente Sistema Assistenziale Europeo ITZ onlus acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1524COM/15 in data 05.06.2015 che vedeva come controparte l'operatore BT Italia s.p.a.. per improcedibilità dell'istanza, come nelle premesse motivato;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TOMA

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

_____